

Allegato 2

Modifiche al testo dell'Allegato A "Indirizzi per la selezione dei progetti" alla DGR. n. 963 del 2/11/2009 e s.m.i.

I testi e le tabelle contenuti nel presente documento sostituiscono od integrano i corrispondenti contenuti nel testo degli allegati A e B alla DGR. n. 963 del 2/11/2009 e s.m.i.

I testi modificati sono indicati in neretto.

- 1) *Il par. 5 "Termini per la presentazione della domanda di pagamento" della scheda della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" è sostituito dal seguente:*

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di **540** giorni dalla data di **emissione dell'atto di assegnazione**.

- 2) *Nel par. 1.1 "Tipologie di investimento previste" della scheda della misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese" Azione A 'Sviluppo delle attività artigianali' è aggiunto di seguito il seguente testo:*

- **le spese per consulenze.**

- 3) *Il par. 1.2 "Tipologie di investimento previste" della scheda della misura Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura C 'Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali' è sostituito dal seguente:*

Non sono ammissibili investimenti che prevedano la realizzazione di impianti alimentati anche in quota parte con combustibili diversi da biomasse agro-forestali, così come definite alle lettere c), e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i: "Norme in materia ambientale". E' escluso l'utilizzo del pellet.

- 4) *Nel par. 1.3 "Tipologie di spesa ammissibili" della stessa scheda della misura 321.c la quarta e quinta alinea del quarto paragrafo sono sostituite dalle seguenti:*

- in caso di cogenerazione le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi di controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni e tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale computate nei limiti previsti al punto I del presente paragrafo e quelle della rete di teleriscaldamento, sono ammissibili nel limite massimo di 330 €/kWt di potenza termica utile, per la parte relativa alla produzione di energia elettrica fino a **3.000,00 €/kWe** installato;
- le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica sono ammissibili nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata. La spesa ammissibile per la rete di teleriscaldamento non potrà essere superiore a 250,00 €/ml **umentabili a 300,00 €/ml limitatamente ai metri di rete situati nei centri storici con pavimentazione di pregio per la quale si rende necessario il ripristino dello stato originario (con documentazione attestante quanto sopra).**

- 5) *Nel par. 6 "Altre condizioni" della stessa scheda della misura 321.c il quarto e quinto capoverso del primo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:*

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di approvvigionamento del biocombustibile **avente** carattere **previsionale** con indicazione dei bacini di approvvigionamento e dei soggetti fornitori. Il piano di durata pari al periodo di impegno (5 anni) deve essere dimensionato in base alle esigenze termiche di funzionamento degli impianti indicando l'area di produzione e di approvvigionamento della biomassa, le modalità di trasformazione, le distanze e le modalità di trasporto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano di distribuzione dell'energia primaria con indicazione delle utenze che si intendono servire. Al piano dovranno essere allegate obbligatoriamente le pre-

adesioni scritte delle utenze per almeno 2/3 della potenza installata. **La pre-adesione dovrà indicare obbligatoriamente il prezzo unitario di vendita dell'energia termica da parte del beneficiario che dovrà essere fissa per il periodo minimo di due anni dall'inizio dell'erogazione del servizio. Nel caso in cui il beneficiario riceva il contributo le pre-adesioni sottoscritte dall'Ente beneficiario e dall'utente sono vincolanti per entrambe le parti.**

6) *Nel par. "Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali alimentate a biomasse legnose di origine forestale" della stessa scheda della misura 321.c la prima e terza alinea sono sostituite dalle seguenti:*

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica a edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base **al consumo storico (2009, 2010)**;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare per la produzione di sola energia termica devono possedere le specifiche tecniche:

[omissis]

- b. per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato sempre superiore a **87%** e desumibile da certificato rilasciato da ente terzo accreditato;
- c. rispettivo quanto previsto nella parte V del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e **s.m.i.** relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;

7) *Il testo della scheda della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" è sostituito integralmente dal seguente:*

1. Requisiti di ammissibilità

1.1 Soggetti ammessi

I soggetti che possono presentare domanda di aiuto sono esclusivamente i seguenti: Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

1.2 Tipologie di spesa ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. opere edili finalizzate alla riqualificazione degli immobili con funzione di residenza attraverso interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ivi comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. opere edili finalizzate alla riqualificazione e al potenziamento di infrastrutture di servizio alla popolazione¹ attraverso interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ivi compresi eventuali ampliamenti funzionali all'uso, nonché opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- c. opere edili di adeguamento, di strutture e attrezzature, alle normative vigenti in materia di: igiene e sanità, sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dell'ambiente, edificazione in zone sismiche e accessibilità;
- d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi pubblici o di uso pubblico realizzati, compreso hardware e software;
- e. acquisizione di materiali e prestazione di opere finalizzati a: creazione, recupero e riqualificazione degli spazi pubblici aperti, recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali anche in funzione del consolidamento dell'assetto idro-geologico e idraulico, opere finalizzate al mantenimento/ripristino della viabilità storica di matrice rurale;
- f. creazione e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria quali: rete fognaria (ivi compresi gli impianti per lo smaltimento in particolare attraverso fitodepurazione), rete idrica, rete di distribuzione del riscaldamento, opere di interrimento delle linee aeree esistenti (elettriche e telefoniche), di potenziamento di quelle già interrate e di nuova realizzazione, in accordo con gli enti gestori dei servizi.

¹ Quali ad esempio : piccole attrezzature per il tempo libero e lo sport; strutture di ritrovo, culturali, ricreative e sociali

3. Termini per la presentazione della domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 540 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione.

4. Altre condizioni

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni.

Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione tecnica redatta dal Comune, che attesti l'effettiva capacità degli interventi di contribuire all'attuazione di quanto previsto dal PIT avente valenza di piano paesaggistico, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- Tutela dell'integrità percettiva dei nuclei con particolare riferimento al rapporto tra insediamento e territorio rurale a margine dello stesso;
- Salvaguardia dell'identità storico-culturale dei nuclei e del relativo intorno rurale, attraverso interventi coerenti con i caratteri morfologici dell'impianto originario e nel rispetto degli assetti agricoli tradizionali in stretto rapporto di contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con il sistema insediativo ;
- Riqualificazione recupero dei margini degli insediamenti caratterizzati dalla presenza di situazioni di degrado fisico, ambientale e paesaggistico.

8) *In tutto il testo ove riportato "convenzione" si legga "atto di assegnazione", ove "firma" o "stipula" si legga "emissione".*

Modifiche all'Allegato B alla DGR. n. 963 del 2/11/2009 e s.m.i.

- 1) *Al punto 11 "Criteri di selezione" dello schema unico per la redazione dei bandi è aggiunto di seguito il seguente:*

11.3 Minimali di ammissibilità

Indicare il punteggio minimo.